PARERE MOTIVATO
n. 67 del 23 Aprile 2015

OGGETTO: Comune di Oppeano (VR)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che:

- Il Comune di Oppeano ha approvato con DGC n.142 del 06.06.2008 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.
- In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla

concertazione. Con DCC n.32 del 9.04.2014 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.2004.
- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.45 del 24.04.2014, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "L'Arena" e "Il Corriere di Verona" del 24.04.2014.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.21 delle quali n.5 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. n.143 del 02.12.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Oppeano (VR) con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:
- prot. n. 6125 del 17.04.2014
- prot. n. 19335 del 24.11.2014
- prot.n. 4284 del 17.03.2015
- prot. n. 5711 del 10.04.2015

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza n.73/2015 del 22 Aprile 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni.

VISTA la relazione istruttoria tecnica esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23/04/2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione formulata dal dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Oppeano, relativamente all'adozione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Oppeano, avvenuta il 09/04/2014 con delibera di C.C. n. 32, che si riporta:

- a seguito dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano di Assetto del Territorio complessivamente sono pervenute n° 23 osservazioni (n° 8 delle quali fuori termine ma comunque oggetto di istruttoria di valutazione);

- di tali osservazioni n° 13 sono state "accolte" o "accolte in parte", mentre n° 10 sono state ritenute "non accolte" o "non pertinenti" come da D.G.C. n. 230 dell'11/11/2014 ad oggetto "Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio (Pat) del Comune di Oppeano ai sensi della Dgr n. 791 del 31 marzo 2009" successivamente intergrata con D.G.C. n. 10 del 29/01/2015 ad oggetto "Conclusione della fase di concertazione/consultazione sulla proposta di Rapporto Ambientale del P.A.T. – Integrazione DGC n. 230/2014";

- complessivamente sono state considerate rilevanti o di qualche interesse ambientale solo n° 6 osservazioni, ed in particolare la O-03, O-11, O-14, O-19, O-20 e O-23.

In riferimento a queste ultime osservazioni viene di seguito riportato un riepilogo di quanto espresso nel parere urbanistico e dal Valutatore per le singole osservazioni; l'esame delle stesse evidenzia che non vengono alterati gli esiti del Rapporto Ambientale.

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
O-03	Zordan Francesca leg. rapp. Usvardi s.r.l.	9098 del 06-06-2014	Localizzazione: ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: ampliamento zona D	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea a condizione	non significativa	non significativa	La richiesta fa riferimento ad un area inedificata posta a margine della SS 434, in parte già in uso alla ditta Usvardi s.r.l., ditta esercitante attività di trattamento rifiuti prevalentemente indirizzata al recupero, raccolta e smaltimento carta da macero. La ditta risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con iscrizione ordinaria alla Categoria 8 (Commercio e intermediazione di rifiuti), potendo pertanto – potenzialmente – trattare tipologia di rifiuti "Pericolosi e Non Pericolosi" provvedendo alla gestione di raccolte differenziate e smaltimento di rifiuti industriali e urbani, così come dichiarato nell'home page della ditta. Attualmente la ditta sviluppa la propria attività nella limitrofa area, identificata nel PAT come consolidato produttivo e nel PRG vigente come zto D, posta in aderenza ad un ambito consolidato residenziale relativo ad una zona di espansione residenziale di recente urbanizzazione presente tra Via Olmo e Via dei Bursi. Ciò premesso, in considerazione delle vicinanza dell'area al centro abitato, si reputa che ogni eventuale aumento del carico urbanistico nei limiti dell'attuale dimensionamento dell'ATO di appartenenza dell'ambito non potrà in alcun modo addurre all'introduzione di lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate, relative in particolare alla sola raccolta e smaltimento carta da macero. Per altro il PI – ai sensi del punto 1, lett. e), DIRETTIVE E COMPITI DEL PI , Art. 11.1 "Ambiti di urbanizzazione consolidata" delle NT del PAT – potrà eventualmente valutare se assoggettare a PUA tale ambito. Si ritiene l'osservazione **ACCOGLIBILE**, nei limiti suddetti di un ampliamento del limitrofo Ambito di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale ma condizionato al divieto di	**ACCOGLIBILE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									introdurre lavorazioni di trattamento rifiuti diverse da quelle in atto autorizzate. *<u>Valutazione ambientale strategica</u>:* *l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m^2/m^3 e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale. Nel caso che il PI preveda di assoggettare l'ambito a PUA, l'attuazione di tale area sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.), in quanto allo stato attuale non è dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...).* *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.*	
O-11	Marchi Serena, Marafetti Claudio	9913 del 23-06-2014	<u>Localizzazione</u>: ATO 1 – Oppeano – Vallese ATO 2 – Ca' degli Oppi <u>Contenuto</u>: varie richieste **Punto 1)** implementazione del Rapporto ambientale, relativamente al Polo Siderurgico, da considerarsi tra	Art. 8.7 - Rischio incidente rilevante Art. 7.4 – Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea, Area idonea a condizione Art. 10.4.4 - Fascia	Art. 11.1 - Consolidato produttivo Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	non significativa	La richiesta sviluppa una serie di osservazioni attinenti a vari contenuti del PAT e del Rapporto Ambientale, le più riconducibili – per ammissione della stessa osservazione – al **Parere P3** del Comune di San Giovanni Lupatoto pervenuto nell'ambito della procedura di richiesta Pareri alle Autorità Ambientali dopo l'adozione del PAT, nel dettaglio: Osservazione O.11 - **Punto 1)** Nel merito di tale punto si rileva che il Rapporto Ambientale ha analizzato tale ambito con la destinazione che ne deriva dall'attuale PRG e ne calcola i dati e le pressioni spcifiche, ciò in quanto trattasi di ambito di fatto già consolidato per il quale il PAT non detta specifiche azioni progettuali. Lo stesso PAT tuttavia ha considerato l'area come attività esistente e rilevando, unitamente al valutatore, misure di	**NON ACCOGLIBILE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
			le fonti di pressione sviluppando un'analisi maggiormente dettagliata dei possibili impatti inquinanti cumulativi e delle potenziali criticità ambientali;			delle risorgive Art. 10.4.8 - Sito potenzialmente inquinato			compensazione per le attività aggiuntive, che rientrano nel bilancio complessivo del rapporto ambientale e nelle norme di carattere ambientale già individuate nel PAT adottato, come contenute nell'Art. 16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT. Si rileva inoltre che per l'ambito in oggetto il PAT ha individuato nelle tavole di progetto le maggiori criticità esistenti, rilevando quanto indicato nel merito nella pianificazione superiore vigente, ed in particolare: Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: - localizzazione di area a Rischio incidente rilevante di cui all'Art. 8.7; - localizzazione Obiettivi, sistemi, luoghi dei Piani d'Area di cui Art. 7.4; TAV. 3 - Carta delle Fragilità: - Area idonea, Area idonea a condizione di cui all'Art. 10.1.1; - Fascia delle risorgive di cui all'Art. 10.4.4; - Sito potenzialmente inquinato di cui all'Art. 10.4.8; TAV. 4.a - Carta della Trasformabilità - Ambiti di programmi complessi di cui all'Art. 11.10 Infine, vedere anche quanto valutato per il parere autorità ambientale **P-3 - Punto 2)** attinente a simile argomento. Pertanto si ritiene il parere **NON ACCOGLIBILE**. *Valutazione ambientale strategica:* *l'osservazione O.11 - **Punto 1)** interviene nel merito dei contenuti Rapporto Ambientale. Tuttavia lo stesso rapporto ambientale ha considerato l'attività ed gli impatti della medesima attività rilevando la necessità di proporre delle misure di compensazione per l'atmosfera che saranno attuate per le nuove attività o per l'ampliamento delle stesse, come contenute nell'Art.*	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									16.2 - Compensazione ambientale delle Norme Tecniche del PAT, aree per le quali, in sede di istruttoria VAS legata al rapporto ambientale, è stata prodotta una cartografia con indicate le localizzazioni delle potenziali aree di compensazione. *Per altro il PAT, ha carattere di programmazione ed in quanto tale demanda ad una fase più operativa (P.I.) la verifica per tali ambiti consolidati della necessità di eventuali PUA, nonchè la relativa definizione in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico…) degli impatti. Se l'ambito sarà assoggettato a PUA, la relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.) sarà oggetto di valutazione dalla VAS regionale.* *A titolo di chiarimento il rapporto ambientale non valuta solo il traffico ma anche tutte le attività sia agricole che produttive ed il loro relativo contributo per l'inquinamento in atmosfera. Tali valutazioni sono esplicitate per i diversi scenari all'interno della trattazione del sistema aria.* *L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.*	
			Punto 2) prevedere già nel PAT di adeguate fasce di mitigazione in adiacenza alle aree di urbanizzazione consolidata, in particolare nelle aree inserite dai Programmi complessi;	-	-	-	-	-	Osservazione O.11 - **Punto 2)** La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere **P-3 - Punto 3)**), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato **P-3 - Punto 3)**, si ritiene l'osservazione **NON ACCOGLIBILE**. <u>*Valutazione ambientale strategica*</u>: *nel merito dell''osservazione O.11 - **Punto 2)** valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 3), a cui si rimanda.* *L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal*	**NON ACCOGLIBILE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									Rapporto medesimo.	
			Punto 3) ridefinizione area urbanizzazione consolidata del Polo Siderurgico sui limiti edificazione esistente, escludendo le aree non edificate e in particolare l'area di espansione produttiva D2 di PRG;	non significativa	non significativa	non significativa	Art. 11.1 - Consolidato produttivo	non significativa	Osservazione O.11 - **Punto 3)** La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere **P-3 - Punto 1)**), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato **P-3 - Punto 1)**, si ritiene l'osservazione **NON ACCOGLIBILE**. *Valutazione ambientale strategica:* *nel merito dell''osservazione O.11 - **Punto 3)** valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 1), a cui si rimanda.* *L'osservazione non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.*	**NON ACCOGLIBILE**
			Punto 4) chiarimenti sul programma complesso A.9 "Centro dell'ospitalità e delle relazioni di Oppeano" ;	non significativa	non significativa	Art. 10.4.4 - Fascia delle risorgive	Art. 11.1 - Consolidato produttivo Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	non significativa	Osservazione O.11 - **Punto 4)** La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere **P-3 - Punto 7)**), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato **P-3 - Punto 7)**, si ritiene l'osservazione **NON ACCOGLIBILE**. *Valutazione ambientale strategica:* *nel merito dell''osservazione O.11 - **Punto 4)** valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P.3 - Punto 7) e 5), a cui si rimanda.* *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della*	**NON ACCOGLIBILE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									proposta di Rapporto Ambientale.	
			Punto 5) non appropriata l'azione 3-b3-01 di espansione residenziale in loc. Boscoriondo.	non significativa	non significativa	Art. 10.4.4 - Fascia delle risorgive (parte)	Art. 11.6 – Espansione residenziale	Azione n. 3-b3-01	Osservazione O.11 - **Punto 5)** La richiesta sviluppa una serie di osservazioni del tutto analoghe a quanto sollevato nel parere autorità ambientale del Comune di San Giovanni Lupatoto (vedere **P-3 - Punto 6)**), a cui si rimanda per le valutazioni ivi sviluppate. Pertanto, richiamando quanto detto al citato **P-3 - Punto 6)**, si ritiene l'osservazione **NON ACCOGLIBILE**. *Valutazione ambientale strategica:* *per quanto attiene all'osservazione O.11 - **Punto 5)** valgono le valutazioni fatte nel caso del precedente parere P-3 - Punto 6), a cui si rimanda.* *L'osservazione non interviene nel merito dei contenuti Rapporto Ambientale e non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo.*	**NON ACCOGLIBILE**
O-14	Marchiotto Cesare	9937 del 23-06-2014	Localizzazione: ATO 2 – Ca' degli Oppi Contenuto: chiede zona di espansione produttiva	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea a condizione	Art. 11.2 – Diffusa residenziale	Azione n. 2-b1.3-11 – diffusa residenziale	La richiesta fa riferimento ad un area parzialmente edificata posta tra la SS 434 e Via Olmo, interessata nel PAT da un Ambito di edificazione diffusa residenziale quale zona E4 di PRG; parte dell'ambito di edificazione diffusa è in uso alla ditta Faustini Claudio mobili che, quale Insediamento oggetto di Variante ex L.R. 11/87 riconosciuta dal PRG, ha recentemente realizzato un ampliamento degli spazi produttivi; la rimanente parte di edificazione diffusa posta lungo Via Olmo è invece interessata da un edificato a prevalente valenza residenziale. Ciò premesso si reputa che, sebbene sia escluso l'inserimento di una nuova direttrice di crescita produttiva in considerazione sia della vicinanza dell'area	**ACCOGLIBILE IN PARTE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									al centro abitato di Cà degli Oppi sia della amplia dotazione di aree di espansione già previste dal PAT adottato, è peraltro ammissibile che la destinazione prevalente dell'ambito di edificazione diffusa già presente nell'area in oggetto venga cambiata portandola da residenziale a produttiva, ampliandone l'ambito fino all'area della limitrofa richiesta **O -15** questo in considerazione della vicinanza dell'area alla SS434 e ad Ambiti di urbanizzazione consolidata produttiva, permettendo in tal modo eventuali maggiori sviluppi all'attività esistente. Si ritiene quindi l'osservazione **ACCOGLIBILE IN PARTE**, nei limiti sopra esposti della mutazione dell'Ambito esistente in Ambito di edificazione diffusa a destinazione produttiva con ampliamento dell'ambito di edificazione diffusa con spostamento del limite ovest fino all'area della richiesta **O -15** e traslazione del limite nord fino alla SS 434. *Valutazione ambientale strategica:* *l'osservazione sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto le considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m^2/m^3 e SAU) non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal Rapporto Ambientale.* *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.*	
0-19 f.t.	Fiorini Sergio	10046 del 24-06-2014 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede il ripristino dei	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	non significativa	non significativa	La richiesta fa riferimento ad un area inedificata di circa 9.800 mq posta a margine della zona produttiva di Villafontana. L'area in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, è catalogata nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente "Zona CP - piani particolareggiati"	**ACCOGLIBILE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
			terreni edificabili stralciati						soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafontana. In sede di PAT il Comune di Oppeano, riscontrate molteplici richieste di stralcio dell'area di espansione industriale prevista dal PRG, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione, non considerando erroneamente che – per il lotto in oggetto – non era stata manifestata l'intenzione di rinunciare a tale possibilità di trasformazione. Si configura quindi la necessità di re-integrare le previsioni vigenti di PRG, inserendo l'area in oggetto quale ambito di trasformazione produttivo, con ampliamento dell'analoga area già presente a sud dell'area nel PAT; in concomitanza si dovrà anche provvedere ad ampliare il perimetro di "Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana". Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato. Ciò premesso, si ritiene l'osservazione **ACCOGLIBILE**, nei limiti sopra esposti. *<u>Valutazione ambientale strategica</u>:* *l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto, preso atto delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m^2/m^3 e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale.* *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della*	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									proposta di Rapporto Ambientale.	
0-20 f.t.	Bertoli Merelli Giovanni	14960 del 19-09-2014 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: chiede che le aree di sua proprietà indicate vengano inserite come zona agricola	non significativa	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	Art. 11.1 – Consolidato produttivo (parte) Art. 11.8 – Espansione produttiva (parte) Art. 11.10 - Ambiti di programmi complessi	Azione n. 3-b4.1-01 e n. 3-b4.1-02 - area di trasformazione produttivo (parte)	La richiesta fa riferimento ad un insieme di aree inedificate di complessivi 104.600 mq circa poste a margine e saturazione della zona produttiva di Villafontana. Le aree in oggetto, assieme ad un vasto ambito limitrofo, sono catalogate nel PRG vigente quale ZTO "D" - Industriale, artigianale e commerciale e specificatamente in parte quale "Zona D1 – Completamento produttivo e in parte quale "Zona CP - piani particolareggiati" soggetto a PUA, frutto del recepimento nel PRG delle direttive previste dalla Variante 3 del PAQE per l'attuazione della Galleria di Villafontana. In sede di PAT il Comune di Oppeano, riscontrate alcune richieste di stralcio dell'area di espansione industriale, ha tolto buona parte dell'ambito di trasformazione previsto dal PRG, mantenendo comunque alcune aree tra le quali quelle oggetto della richiesta. Pur condividendo in parte la richiesta avanzata di ulteriore stralcio, si reputa necessario selezionare le aree indicate, in considerazione che alcune di queste risultano strategiche ad un armonico sviluppo dell'area produttiva esistente, poste a naturale ampliamento dell'"Ambito di programmi complessi: A.10 Galleria di Villafontana" previsto dal PAQE. In particolare si reputa necessario che permangano la porzione di espansione produttiva prevista su Via Villafontana (mappale 612 fg. 24) e la porzione più a sud del consolidato produttivo che risulta racchiusa su tre lati da ambiti già edificati (parte del mappale 659 fg. 24), programmazioni previste dal PRG che si intende quindi confermare con il PAT. Per le parti non ritenute strategiche andrà invece modificato il disegno della Tavola 4 del PAT, stralciando le porzioni di consolidato produttivo o di espansione	**ACCOGLIBILE IN PARTE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									produttiva previste e modificando di conseguenza il perimetro dell'Ambito di programmi complessi. Ad ogni modo andrà mantenuto inalterato il carico insediativo aggiuntivo Industriale e artigianale dell'ATO 3 già stabilito dal PAT adottato. Ciò premesso, si ritiene l'osservazione **ACCOGLIBILE IN PARTE**, nei limiti sopra esposti dello stralcio di alcune porzioni non strategiche di consolidato produttivo o di espansione produttiva incluse nel PAT adottato identificate con campitura nera nell'estratto seguente. *Valutazione ambientale strategica:* *l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo in quanto comporta solo l'esclusione di aree già previste in trasformazione dal PAT adottato, comportando il mantenimento invariato delle considerazioni urbanistiche relativamente alla coerenza con la programmazione adottata nei limiti dell'attuale strumento (dimensionamento dell'ATO in termini di m^2/m^3 e SAU), la stessa osservazione non altera le valutazioni dei sistemi ambientali analizzati dal rapporto ambientale.* *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.*	
0-23 f.t.	Morando Graziano	542 del 14-01-2015 (fuori termine)	Localizzazione: ATO 3 – Villafontana - Mazzantica Contenuto: modifica alla destinazione urbanistica ed al contenuto	Art. 8.2 - Viabilità/Fasce di rispetto (parte) Art. 6.1 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 –	non significativa	Art. 10.1.1 - Area idonea	Art. 11.3 - Aree e interventi di riqualificazione e riconversione (parte) Art. 11.9 -	Azione n. 3-b2.1-01 – Aree di riqualificazione e riconversione: residenziale	La richiesta fa riferimento ad un area interessata da una attività produttiva dismessa che il PAT ha catalogato come "Area e interventi di riqualificazione e riconversione residenziale" in alternativa alla classificazione a zona produttiva di completamento presente nel PRG vigente, in considerazione sia della cessata attività che della possibile appetibilità dell'area posta in adiacenza alla recente zona di espansione residenziale di	**ACCOGLIBILE IN PARTE**

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
			delle NT del PAT, al fine di poter dislocare una attività di lavorazione prodotti vegetali	Corsi d'acqua (parte)			Servizi di interesse comune di maggior rilevanza esistenti o di programmazione (parte) Art. 11.4 - Opere incongrue	(parte)	Mazzantica ed ai campi sportivi frazionali esistenti; a tal fine il PAT ha inoltre individuato i volumi produttivi esistenti quale Opera incongrua, e la parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza. Ciò premesso a fronte ora della richiesta di insediare un'azienda che prevede – in un ambito altrimenti dismesso, possibile fonte di degrado e marginalità – l'impiego delle volumetrie esistenti per una attività ortofrutticola poco impattante, e vista comunque la possibilità del raggiungimento dell'obbiettivo del PAT dell'ampliamento dei campi sportivi esistenti – limitandosi la richiesta alla parte direttamente pertinenziale ai fabbricati produttivi, tanto che non è richiesto alcun ampliamento delle volumetrie produttive già esistenti –, la richiesta di modificare la destinazione d'uso prevista dal PAT pare condivisibile, sebbene non pienamente accoglibile nei termini indicati dalla richiesta. Nel dettaglio, con riferimento alle richieste puntuali di modifiche al Piano di Assetto del Territorio formulate dalla osservazione a pag. 4, risultano <u>pienamente accoglibili</u> i punti **1)**, **2)** e **6)** che – a fronte della richiesta di una destinazione d'uso produttiva – confermano l'individuazione di una area di riqualificazione e riconversione da realizzarsi tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA) permettendo quindi un controllo pubblico dell'intervento. Nel merito delle altre richieste puntuali, serve	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									invece precisare che: **a.** risultano parzialmente accoglibili i punti **5)** e **7)**, per i quali necessita specificare che le attività ammesse sono quelle di "*attività di lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi*" rispondendo a quanto richiesto; **b.** risulta non accoglibile il punto **4)** che richiede "*di estendere la possibilità di effettuare anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001*" con modifica generale dei contenuti delle NT del PAT, Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 3 lettera a), in quanto così facendo si inficia l'azione di salvaguardia e di controllo attesa dal PAT per l'applicazione delle direttive e compiti previsti per il PI, nonché in considerazione che alla lettera b) medesimo punto è comunque ammessa "*l'approvazione di PUA di cui all'art. 19, LRV 11/2004 e s.m.i., nel rispetto delle direttive enunciate nelle presenti Norme*"; **c.** risulta non pertinente il punto **3)** in quanto le correzioni indicate – comunque, nella sostanza, sussidiarie alle modifiche accolte – non sono riconducibili al testo delle Norme Tecniche. Si ritiene inoltre che l'attuazione dell'intervento dovrà comunque comportare: - che gli interventi di valorizzazione dell'ambiente e del territorio avanzati dalla osservazione siano in fase attuativa da ricondursi all'ampliamento	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									del campo sportivo esistente, con coinvolgimento quindi della parte di proprietà non interessata dai fabbricati produttivi ed individuata dal PAT quale area per Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, o previo impiego di un Programma Integrato ai sensi art. 19, c. 1, lett. f) della LRV 11/2004 e s.m.i. già previsto all'Art. 11.3, PRESCRIZIONI, punto 1, ovvero tramite stipula di Accordo tra i soggetti pubblici e privati in relazione ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI punto 4; - la previsione di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 11.3, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 6 lettere c) relativamente alla riduzione degli impatti ambientali, con riferimento alle Azioni di Mitigazione; - la previsione di opportune valutazioni in merito ai contenuti Art. 16.1.5 - Mitigazione per le acque reflue di scarico delle NT del PAT, dove alla lett. d) è prescritta "*... la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità alla vigente normativa nazionale*". Pertanto si ritiene l'osservazione **ACCOGLIBILE IN PARTE**, con modifica della destinazione d'uso da residenziale a produttiva nei termini e limiti sopra indicati. *Valutazione ambientale strategica:* *l'osservazione non interviene nel merito dei contenuti del Rapporto Ambientale e - sebbene*	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									attenga ad argomenti in esso trattati - non altera le valutazioni espresse dal Rapporto medesimo. *L'accoglimento parziale dell'osservazione unitamente alle prescrizioni proposte consente di considerare sostenibile la richiesta non alterando le valutazioni espresse nel rapporto ambientale il quale attribuisce dei punteggi positivi alle azioni che in tali aree consentono una riduzione degli impatti sul sistema aria e acqua. Per garantire l'invarianza della valutazione condotta nel Rapporto Ambientale dovranno essere comunque rispettati tali indirizzi del rapporto ambientale. Pertanto per garantire ciò l'area, già soggetta a PUA sarà assoggettata a relativa verifica di assoggettabilità (Dlgs. 152/2006, art 12.), in quanto allo stato attuale non è sufficientemente dettagliata in termini progettuali (indicazioni e tipologia di destinazione, planivolumetrico...) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:* - *la limitazione alla sola attività di "lavorazione, trasformazione e distribuzione prodotti ortofrutticoli e compatibili, commerciali direzionali e servizi" al fine di perseguire comunque l'obiettivo di riqualificare e ridurre gli impatti di una zona produttiva;* - *l'attuazione di tale previsione in ambito di PUA dovrà contenere uno specifico elaborato relativo alle misure di mitigazione e attenuazione degli impatti;* - *per le acque reflue di scarico dovrà essere previsto, in uno specifico elaborato, il collettamento alla rete*	

OSSERVAZIONE N°	RICHIEDENTE	Protocollo Data	localizzazione ATO – contenuto	TAV. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	TAV. 2 Carta delle Invarianti	TAV. 3 Carta delle Fragilità	TAV. 4.a Carta della Trasformabilità	TAV. 4.b Carta della Trasformabilità – azioni di piano	RELAZIONE ISTRUTTORIA PRELIMINARE e PARERE DI INCIDENZA SULLA V.A.S.	RIEPILOGO PROPOSTA DETERMINAZIONE OSSERVAZIONE
									pubblica o dovranno essere adottati idonei impianti di trattamento dei reflui, per gli eventuali insediamenti civili, produttivi ed agroindustriali non collettati, in conformità alla vigente normativa nazionale". *Tale valutazione non altera o modifica gli esiti della proposta di Rapporto Ambientale.*	

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano. Alla luce delle integrazioni richieste e dei documenti integrativi forniti durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.
- In sede istruttoria sono stati richiesti alcuni chiarimenti relativamente alla presenza nel territorio di numerosi allevamenti zootecnici intensivi, individuati nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e considerati correttamente quale criticità nel Rapporto Ambientale. Il Valutatore attraverso un approfondimento cartografico confrontato con le Norme Tecniche, ha concluso che le trasformazioni inerenti agli allevamenti sono soggette a continue verifiche con l'obiettivo di individuare e successivamente prevederne un corretto inserimento nel territorio tale da ridurne gli effetti negativi o nel caso di impossibilità si ricorrerà agli strumenti del Credito edilizio e degli Accordi pubblico-privato; le trasformazioni delle aree è pertanto subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla riduzione della classe dimensionale degli stessi. E' stata inoltre richiesta una verifica di coerenza rispetto alla DGR 856/2012 che tratta nello specifico gli allevamenti intensivi, dalla quale è emerso che le azioni strategiche di tipo produttivo che ricadono all'interno delle attuali fasce di rispetto, risultano essere compatibili; per tutte le altre attività l'attuazione nelle suddette aree è vincolata all'eliminazione o riduzione del vincolo e pertanto sarà necessario sottoporle alla Verifica di Assoggettabilità. Il Valutatore propone l'integrazione dell'art.8.9 delle NT con il seguente testo da aggiungere al paragrafo delle prescrizioni: *"L'attuazione dei suddetti nuovi sviluppi insediativi o delle trasformazioni urbanistiche resta peraltro totalmente subordinata al rispetto delle distanze minime reciproche citate al precedente punto 2 come fissate dalle disposizioni sovra comunali vigenti e s.m.e i."*
- Data la presenza sul territorio di due aziende la cui attività è suscettibile di causare incidenti rilevanti, in sede istruttoria sono stati forniti dei chiarimenti in riferimento alle azioni strategiche previste nel PAT. Non avendo dati certi sull'ampiezza delle fasce di rispetto ed allo scopo di salvaguardare la salute umana, il Valutatore individua della fasce precauzionali, proponendo delle specifiche integrazioni all'art. 8.7 delle Norme Tecniche. Inoltre l'attuazione del Programma Complesso A9 l'ambito della suddetta fascia di rispetto precauzionale, dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/2006.
- Dall'analisi della Carta della Trasformabilità è stata evidenziata la presenza di numerosi ambiti di programmi complessi, molti dei quali di dimensioni rilevanti, che insistono su aeree prive di edificazione o in ambiti ad urbanizzazione consolidata, anche con più funzioni al proprio interno, ricadendo in corrispondenza delle risorgive, filari alberati e siepi campestri, ambiti di natura ambientale, adiacenza a contesti figurativi dei complessi monumentali, corridoi ecologici principali. Il Valutatore ha fornito delle integrazioni, verificando la congruità con i temi sopra richiamati e

proponendo di sottoporre a Verifica di Assoggettabilità ai sensi del D.Lgs 152/2006 i Programmi Complessi denominati A1, A3, A5, A8, A9, A10.

- In merito alle opere di compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, al fine di ridurre la CO_2, è prevista la creazione di aree boscate per una superficie complessiva di mq 60'000; essendo un'azione strategica di importante valenza ambientale e sociale, in sede istruttoria è stato richiesto di individuare la collocazione delle suddette aree. Il Valutatore ha cartografato le aree di possibile compensazione del territorio comunale di Oppeano che ammontano complessivamente a mq 293.335. La realizzazione delle aree boscate dovrà essere proporzionale all'attuazione delle azioni strategiche e pertanto il Valutatore propone un'integrazione dell'art.16.2, in particolare: *"La previsione in sede di PI dell'attuazione di interventi di trasformazione di suolo agricolo soggetti a PUA conseguenti alle Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziali o per specifiche destinazioni d'uso, ovvero la realizzazione di infrastrutture di maggior rilevanza ritenute particolarmente impattanti a livello di consumo del suolo, comporterà – mediante l'applicazione dei meccanismi di Perequazione Ambientale di cui all'Art. 17 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della Perequazione urbanistica o di Accordi di cui all'Art. 33 – Criteri per la stipula di Accordi tra soggetti pubblici e privati – l'individuazione di Aree da destinarsi a interventi di Compensazione ambientale da localizzarsi sulla scorta della documentazione presentata a riguardo in sede di integrazioni tecnico amministrative alla Proposta di Rapporto Ambientale, differenziando le quote da attuare proporzionatamente alla estensione delle azioni di piano sulla base della quantità di SAU consumata".*
- Considerando che alcune linee preferenziali di sviluppo insediativo con specifiche funzioni produttive convergono con quelle residenziali, si dovranno prevedere delle ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni.
- Il Rapporto Ambientale integrato conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Il Piano di Monitoraggio è inserito nelle NT del Piano.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale integrato, si ritiene che con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati e con l'osservanza di tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, per lo stesso possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006 PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Bonavigo (VR), a condizione che si ottemperi alle seguenti

PRESCRIZIONI

Prima dell'approvazione del Piano:

1. Le Norme Tecniche dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel

Rapporto Ambientale e nelle successive integrazioni, in particolare integrando gli articoli 8.7, 8.9 e 16.2.

2. Vengano integrati i seguenti articoli delle Norme Tecniche:

2.2 *Art.11.10 relativo ad "Ambiti di programmi complessi" venga aggiunto il seguente comma nelle Prescrizioni: "L'attuazione dei programmi complessi precedentemente denominati A1, A3, A5, A8, A9, A10 dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".*

2.3 *Art.11.8 relativo alle "Linee preferenziali di Sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso" venga aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.*

2.4 *L'art.11.3 relativo alle "Aree ed interventi di riqualificazione e riconversione" venga aggiunto il seguente comma nelle Prescrizioni: "Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".*

2.5 *L'art.11.6 relativo alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale" e l'art.11.7 relativo a "Linee preferenziali di sviluppo insediativo per servizi di interesse comune" vengano integrati con il seguente comma nelle Prescrizioni: "Nel caso in cui le linee preferenziali di sviluppo ricadano anche parzialmente all'interno delle fasce di rispetto individuate per gli allevamenti intensivi, gli interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".*

3. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e, si prescrive:

3.1 relativamente all'ART. 2 – ELABORATI DEL PAT
alla lettera d), l'elaborato "VAS-All. 04 – Vinca – Azioni di Piano e Rete Natura 2000", venga sostituito il riferimento "D.G.R.V. 3173/2009", con il corretto riferimento: D.G.R.V. 3173/2006,

3.2 relativamente all'ART. 7.1 - RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS IT3210014
la rubrica venga modificata in: ART. 7.1 – RETE NATURA 2000 - IT3210014 PALUDE DEL FENILETTO – SGUAZZO DEL VALLESE,
nella parte relativa a PRESCRIZIONI:

- il comma 1. venga riformulato come segue:
  1. Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, l'area individuata come IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese è soggetta alle direttive europee Habitat 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce, al D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni regionali in materia.

- il comma 2. venga riformulato come segue:
  2. Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii., delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.

- il comma 3. venga riformulato come segue:
  3. Nell'attuazione di qualsiasi piano, progetto, intervento, non dovranno mai essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- vengano stralciati i commi 4., 5. e 6.
- il comma 7. venga sostituito con il seguente comma 4:
  4. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
     - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
     - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
     - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
     - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".
- il comma 8. venga rinumerato in comma 5.
- venga stralciato il comma 9.
- il comma 10 venga sostituito con il seguente comma 6:
  6. Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.
- il comma 11. venga rinumerato in comma 7.
- il comma 12. venga rinumerato in comma 8.
- il comma 13. venga rinumerato in comma 9.
- venga aggiunto il seguente comma 10:

10. Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T., sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007 e ss.mm.ii.

nella parte relativa a DIRETTIVE E COMPITI DEL PI

- venga stralciato il comma 1.
- il comma 2. venga rinumerato in comma 1.

3.3 relativamente all'ART. 12.10 –AREE NUCLEO (CORE AREAS)

- la parte compresa tra (...) "*Il PAT individua nella Palude del Feniletto l'area nucleo..*" (...) e (...) "*..nuovi habitat esterni sia della matrice agraria che urbana circostante.*" (...), venga sostituita come segue:

  Il PAT individua nella Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese, l'area nucleo, in coerenza con quanto previsto dalle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210014 "PALUDE DEL FENILETTO – SGUAZZO DEL VALLESE".

- venga stralciata la parte compresa tra (...) "*Ai fini della tutela e valorizzazione del territorio..*" e (...) "*..interventi d fruizione ambientale ed ecologica.*" (...);

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 2. venga riformulato come segue:
  2. L'ambito dell'area nucleo corrisponde al sito della rete Natura 2000, IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese; si rimanda pertanto ai contenuti ed alla disciplina dell'Art. 7.1 - Rete Natura 2000 – IT3210014 Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese.

3.4 relativamente all'ART. 12.11 – ISOLE AD ELEVATA NATURALITÀ (*STEPPING STONES*)

- la parte compresa tra (...) "*Il PAT individua, quali componenti strutturanti al Rete Ecologica comunale..*" (...) e (...) "*..consentire lo spostamento/scambio d'individui delle specie presenti.*" (...), venga sostituita come segue:

  Il PAT individua le isole ad elevata naturalità – *Stepping stones*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

  Il PAT tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale; viene così individuato per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione regionale e provinciale, tale da costituire la rete ecologica locale.

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 2. venga riformulato come segue
  2. Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare una barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
     - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
     - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
     - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
     - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".
- venga stralciato il comma 3.

3.5 relativamente all' ART. 12.12 – AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONES)

la parte compresa tra (...) "*Delle aree di connessione naturalistica..*" (...) e (...) "*..limitando gli effetti dell'antropizzazione con una sorta di effetto filtro.*" (...), venga sostituita come segue:

> Il PAT definisce le "Aree di connessione naturalistica" quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

3.6 relativamente all'ART. 12.13 – CORRIDOI ECOLOGICI PRINCIPALI E SECONDARI

la parte compresa tra (...) "*I corridoi ecologici..*" (...) e (...) "*..le specie presenti aumentando il grado di biodiversità.*" (...), venga sostituita come segue:

> Il PAT definisce i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

nella parte relativa a PRESCRIZIONI

- il comma 1. venga riformulato come segue:

1. In corrispondenza dei corridoi ecologici:
   - è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica,
   - sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

nella parte relativa a COMPITI DEL PI

- il comma 2. venga riformulato come segue:
  2. Eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.

3.7 relativamente all'ART. 12.14 – BARRIERE INFRASTRUTTURALI

nella parte relativa a COMPITI DEL PI

- venga aggiunta la seguente lettera e) comma 1.
  1. e) Nella realizzazione di qualsiasi intervento in grado di generare nuova barriera infrastrutturale, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
     - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
     - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
     - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
     - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

3.8 relativamente all'Art. 16.2 – COMPENSAZIONE AMBIENTALE

- all'ultima lettera c) dell'ultimo capoverso, dopo le parole (...) *"..12.14 – Barriere infrastrutturali."* (...), venga aggiunto quanto segue

  Tali interventi di compensazione ambientale dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.

- venga aggiunta la seguente lettera d):

  d) Dovrà comunque essere sempre prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

4. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
   - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
   - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
   - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
   - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
   - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
   - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
   - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
   - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

5. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

6. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.

Dopo l'approvazione del piano:

7. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

8. Il Comune di Oppeano deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

In sede di attuazione del Piano:

9. L'attuazione delle *"linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche funzioni destinazioni d'uso"* previste in prossimità con quelle residenziali, dovranno prevedere ampie fasce arboree a mitigazione delle nuove edificazioni.

10. L'attuazione delle azioni strategiche che ricadono all'interno della fascia delle risorgive identificata nella "Carta della Fragilità", dovranno garantire l'equilibrio geologico ed idraulico prevedendo inoltre opportune fasce di filtro boscate in corrispondenza delle acque superficiali e tra il territorio agricolo e quello urbanizzato.

11. Gli interventi di compensazione ambientale definiti nell'art.16.2 delle Norme Tecniche, integrato con le prescrizioni proposte dal Valutatore, dovranno essere attuati almeno in proporzione della realizzazione delle azioni strategiche di sviluppo insediativo.

12. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

13. I perimetri degli *"Ambiti a edificazione diffusa"* individuati sull'elaborato Tav.4 "Carta della Trasformabilità" devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

14. L'attuazione delle azioni strategiche dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".

15. L'eventuale perequazione urbanistica o il credito edilizio generato dalle azioni di riqualificazione e riconversione, dovranno essere attuate in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella Carta della trasformabilità o in zona agricola esclusivamente nel caso vengano rispettati i criteri previsti al Titolo V della LR 11/2004.

16. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

17. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno preventivamente sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 3 Ottobre 2013.

18. L'attuazione della realizzazione dei "Corridoi per infrastrutture di maggiore rilevanza principali", sarà preventivamente sottoposta a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

19. L'attuazione delle *"linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e per servizi di interesse comune"* individuate anche parzialmente all'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti intensivi individuati nell'elaborato "VAS C 1" prodotto in sede di integrazione, dovranno preventivamente essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, in modo da poter valutare lo stato ambientale dei luoghi a seguito della rimozione o riduzione delle citate fasce di rispetto, rispettando quanto previsto dalla DGR 856/2012.

20. Relativamente alla VINCA, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce e si prescrive:

20.1 nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PAT, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

20.2 piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del presente PAT, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;

20.3 nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. del presente PAT ricadente all'interno degli ambiti della rete ecologica (ARTT.: 12.10 - AREE NUCLEO, 12.11 - ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), 12.12 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE), 12.13 - CORRIDOI ECOLOGICI), oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti;

20.4 nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T. del presente PAT ricadente all'interno degli ambiti della rete ecologica (ARTT.: 12.10 - AREE NUCLEO, 12.11 - ISOLE A ELEVATA NATURALITÀ (STEPPING STONES), 12.12 - AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE), 12.13 - CORRIDOI ECOLOGICI), eventuali interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, dovranno essere realizzati esclusivamente con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;

21. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di 27 pagine